



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI




m\_dg.DAG.13/03/2019.0053664.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione  
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione  
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello  
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello  
ai sigg. Presidenti dei Tribunali  
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispezzionato generale  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

**OGGETTO:** FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile – Foglio di informazione, anno 2018, n. 3 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.

Si trasmette, in allegato, il numero 3 de «*il foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile*», con preghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione le SS.LL. vorranno altresì ricordare che tutti i contenuti del foglio sono disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte per la giustizia civile”, che rimanda al seguente *link*: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_40.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page).

Cordialità.

Roma, lì 13 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
*Michele Forziati*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

anno 2018 | n. 3

**FOGLIO DI INFORMAZIONE**  
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

## INDICE

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. FONDO SOLIDARIETÀ CONIUGE STATO BISOGNO
3. FONDO UNICO DI GIUSTIZIA (FUG)
4. FUNZIONARIO DELEGATO
5. MAGISTRATURA ONORARIA
6. NEGOZIAZIONE ASSISTITA
7. SERVIZI DI CANCELLERIA
8. TRIBUTI

### CONTRIBUTO UNIFICATO

**Prov. 28 maggio 2018**

*Unico procedimento – Successivo provvedimento di separazione delle cause adottato dal giudice – Versamento del contributo unificato – Esclusione*

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina l'obbligo di versamento di un nuovo contributo unificato.

### CONTRIBUTO UNIFICATO

**Prov. 14 maggio 2018**

*Contributo unificato – Procedimento di Cassazione – Giudizio di rinvio*

Il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del processo, ma come una fase (rescissoria) del procedimento di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato.

### CONTRIBUTO UNIFICATO

**Prov. 20 luglio 2018**

*Contributo unificato – Procedimenti relativi all'integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

I procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all'integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dal pagamento del contributo unificato; sono dovuti, per contro, l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e i diritti di copia disciplinati dal medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

### CONTRIBUTO UNIFICATO

**Prov. 29 maggio 2018**

*Contributo unificato – Procedure di vendita dei beni sequestrati*

È inapplicabile alla vendita dei beni sequestrati il disposto dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto, al momento della prenotazione a debito, non è conosciuto dagli uffici neanche il valore di stima del bene da alienare, per cui è impossibile verificare se il contributo unificato da versare sia quello per i processi esecutivi mobiliari di valore superiore o inferiore a € 2.500,00; tuttavia, anche successivamente al deposito della perizia di stima, appare arbitrario prenotare il contributo unificato per il valore superiore a € 2.500,00, dal momento che il prezzo realizzato potrebbe essere inferiore (mentre nelle esecuzioni mobiliari il valore della causa è quello indicato dal creditore nel precetto). Ne consegue la necessità di prenotare a debito la tassa dopo la vendita, analogamente a quanto

avviene per la determinazione del contributo unificato nel caso di risarcimento del danno nei processi penali con costituzione di parte civile. Ciò vuol dire che si applica analogicamente alla vendita dei beni sequestrati (di cui all'art. 155 d.P.R. n. 115 del 2002) la previsione di cui all'art. 12 del medesimo d.P.R., a norma del quale *"L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13"*.

**FONDO SOLIDARIETÀ CONIUGE STATO BISOGNO  
Prov. 11 luglio 2018**

*Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno – Scadenza del periodo di sperimentazione in data 31 dicembre 2017 – Periodi successivi – Cessazione delle funzioni attribuite agli uffici giudiziari*

L'istituto del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno (previsto dall'art. 1 commi 414 ss., legge n. 208 del 2015), ha avuto scadenza naturale in data 31 dicembre 2017 essendo stato istituito, a titolo di sperimentazione, esclusivamente per *"gli anni 2016 e 2017"* (v. art. 2, comma 1, d.m. 15.12.2016) e non essendo stato prorogato anche per altre annualità (in particolare per il 2018). Pertanto, le funzioni amministrative attribuite agli uffici in via sperimentale con le norme sopra ricordate sono venute meno con l'estinguersi del Fondo stesso, tant'è che i periodi di liquidazione sono stati articolati su base trimestrale prevedendo che il Fondo liquidi le istanze ammesse *"alla scadenza di ciascun trimestre"* (l'ultimo scadendo, per l'appunto, in data 31 dicembre 2017). Per l'effetto, con decorrenza dall'1 gennaio 2018, sono anche venuti meno gli effetti della circolare di questa Direzione del 22 marzo 2017 (prot. DAG n. 54757.U).

**FONDO UNICO DI GIUSTIZIA (FUG)**

**Prov. 16 maggio 2018**

*FUG – Somme non reclamate nei cinque anni successivi alla definizione del procedimento – Restituzione di somme che avrebbero dovuto essere devolute al FUG.*

Ove il debitore esecutato non sia stato posto nelle condizioni di conoscere il provvedimento di restituzione disposto in suo favore dal giudice dell'esecuzione, non è possibile procedere alla devoluzione delle somme al FUG, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ad analoga conclusione deve pervenirsi laddove si accerti che tale mancata devoluzione sia stata invece frutto di una *"dimenticanza"* dell'ufficio (a fronte della regolare comunicazione anche al debitore esecutato del provvedimento di devoluzione delle somme in suo favore). Tanto chiarito, ove si provvedesse, di fronte a una richiesta di restituzione di somme formulata dall'avvocato del debitore esecutato, alla (tardiva) devoluzione delle somme stesse al FUG, non si farebbe altro che procrastinare ulteriormente il momento della restituzione (comunque dovuta, anche dopo il decorso del termine di 5 anni), provocando l'intervento nel relativo procedimento amministrativo di un soggetto (Equitalia Giustizia S.p.A.) che è tenuto a provvedere in tal senso nella diversa (e fisiologica) ipotesi in cui, relativamente alle somme da restituire, *"siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG"*, nonché, come è ovvio, la maturazione di ulteriori interessi.

**FUNZIONARIO DELEGATO**

**Prov. 29 maggio 2018**

*Funzionario delegato al pagamento – Rilievi a seguito della formazione del titolo – Ammissibilità – Sussiste – Revoca del patrocinio a spese dello Stato – Rifiuto di pagamento – Legittimità – Sussiste*

Qualora il funzionario delegato alle spese di giustizia, a seguito dell'attività di riscontro, rilevi che una spesa sia stata disposta in difformità rispetto a quanto stabilito da norme di legge, è tenuto a segnalare la questione al magistrato che ha provveduto sulla liquidazione (nota DAG n.

prot. 82211.U del 13.06.2013); è dunque da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che, a seguito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposta dal magistrato su segnalazione dell'Agenzia delle entrate), non ponga in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell'avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio. Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia "ex tunc" del provvedimento di revoca, sia in considerazione di quanto stabilito dall'art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali "responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati" e li obbliga al risarcimento del danno subito dall'erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni (nota DAG n. 206562 del 3.11.2017).

#### **FUNZIONARIO DELEGATO**

**Prov. 29 maggio 2018**

*Funzionario delegato al pagamento – Rilievi a seguito della formazione del titolo – Funzione e scopo – Obbligo di procedere al pagamento – Sussiste – Possibilità di segnalare possibile danno erariale – Sussiste*

In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l'impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170. Decorso i termini per proporre opposizione, il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile. In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato. Trattasi di una segnalazione che consente al funzionario delegato di porsi al riparo da possibili contestazioni e responsabilità di tipo erariale e allo stesso tempo pone il magistrato nella condizione di valutare il provvedimento emesso e di valutare, per il futuro, la possibilità di

impostare il decreto di pagamento secondo differenti parametri. Il rapporto tra funzionario delegato e magistrato è, in questo caso, improntato a spirito di leale collaborazione, mediante un dialogo costruttivo finalizzato a generare modelli di condotta operativi, conformi ai parametri legali di riferimento. Una volta che la segnalazione è stata fatta, il funzionario deve procedere ai relativi ordini di pagamento: non è cioè ammissibile una condotta del funzionario che, a fronte di irregolarità o vizi – tali ritenuti magari in contrasto all'opinione del magistrato autore del decreto – si limiti a non eseguire il titolo, lasciandolo giacere tra le procedure inerte ed assumendo così una condotta inadempitiva rispetto ai propri obblighi di servizio. A tacer d'altro, questa condotta è in palese contrasto con il dovere di eseguire il pagamento ed è certamente idonea a generare ipotesi di responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione, tali da giustificare un rimprovero contabile e disciplinare a carico del funzionario stesso. Una volta segnalate al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo avere emesso il relativo ordine di pagamento, il funzionario potrà valutare l'opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei conti le citate irregolarità (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nonché art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

#### **SI SEGNALE**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Circolare 22 maggio 2018**

*Controllo sui provvedimenti del giudice – Limiti – Possibile danno erariale*

I decreti di pagamento emessi dal magistrato non possono, di per sé, costituire oggetto di rilievo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti delle spese di giustizia resi dai funzionari delegati presso gli uffici giudiziari, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, non potendosi travalicare, in tale contesto, il limite dell'esame degli atti di gestione dei funzionari delegati. Ciò nondimeno, non può certamente sostenersi l'irrilevanza di eventuali irregolarità, potenzialmente foriere di danno erariale, rinvenibili nelle spese dei funzionari delegati presso gli uffici giudiziari, aventi titolo in un

decreto di liquidazione del magistrato, stante quanto disposto dallo stesso articolo 172 del T.U. delle spese di giustizia, a norma del quale *“I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”*. Proprio in considerazione di tale previsione, il Ministero della giustizia, con nota 21 dicembre 2017, ha prospettato la possibilità di un dialogo cooperativo tra magistrato e funzionario delegato, fermo restando che quest'ultimo non può esimersi, in ogni caso, dall' eseguire i pagamenti disposti dal magistrato. Alla luce delle considerazioni svolte, restano fermi i profili di competenza del giudice contabile e gli obblighi di denuncia di danno erariale, previsti dalle singole leggi di settore, nonché, dagli articoli 52 e 53 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

**Prov. 18 giugno 2018, prot. 123990.U**

***Magistratura onoraria - Processo civile – Compenso – Doppia indennità – Tempo trascorso per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. – Rilevanza – Sussiste***

In materia di compenso spettante al magistrato onorario, qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 3-bis, comma 1-bis, decreto-legge 2.10.2008, n. 151, convertito in legge 28.11.2008, n. 186, per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore. Ciò in quanto la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo citato costituisce parte integrante del verbale di causa e, pertanto, come attività di udienza comporta la liquidazione dell'ulteriore indennità qualora superi le cinque ore (*conferma nota n. 28248.U del 24.2.2010*).

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

**Prov. 18 giugno 2018, prot. 123990.U**

***Magistratura onoraria – Processo civile – Compenso – Doppia indennità – Apertura e chiusura del verbale di udienza – Ordinanze inserite nel verbale d'udienza e attestazione del numero e della durata delle udienze – Ordinanze pronunciate al termine dell'udienza e non a seguito di riserva – Tempo trascorso – Rilevanza – Sussiste***

In materia di compenso spettante al magistrato onorario, la doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza. La questione in oggetto trae origine da una prassi in virtù della quale il giudice civile, avendo fissato più cause nella stessa giornata, decida di pronunciarsi sulle istanze formulate dalle parti con altrettante ordinanze pronunciate in udienza ed inserite nei relativi processi verbali (*ex art. 134 c.p.c.*), e dunque senza riservare la decisione, all'esito, però, di una camera di consiglio per così dire *“cumulativa”*, avendo autorizzato i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula (*“lasciando aperto il verbale e senza assumere riserva”*) in attesa della trattazione della o delle cause successive. In tali ipotesi, laddove le ordinanze risultino inserite nei processi verbali delle singole udienze (con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., le stesse *“si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”*), il momento di chiusura dell'udienza giornaliera non potrà che coincidere con quello di chiusura dell'ultimo dei verbali d'udienza, al pari di quanto dunque avviene per la sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

**Prov. 20 luglio 2018**

***Magistratura onoraria – Inserimento del giudice onorario nell'ufficio del processo – Diritto alla indennità per la mera partecipazione all'ufficio – Esclusione***

La corresponsione delle indennità di cui all'art. 4, comma 1 e 1-bis, legge 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni, si ricollega necessariamente allo svolgimento di attività di udienza (pubblica o camerale), e quindi non spetta per l'attività svolta dal giudice onorario nell'ambito dell'ufficio per il processo, né prima

né dopo l'entrata in vigore della legge di riforma della magistratura onoraria.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

**Prov. 7 febbraio 2018**

***Magistratura onoraria – Amministrazione di sostegno – Tempo impiegato per raggiungere la sede di domicilio del beneficiario – Rilevanza ai fini della indennità – Esclusione***

Il tempo impiegato dal magistrato onorario per sportarsi dalla sede del tribunale al luogo in cui l'intercedendo/amministrando, impossibilitato a comparire, deve essere sentito, al pari di quello necessario per rientrare in sede, siccome pacificamente esterno all'attività di udienza, non può essere considerato nel computo del "complessivo impegno lavorativo" che giustifica la corresponsione della ulteriore indennità giornaliera.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

**Prov. 20 luglio 2018**

***Magistratura onoraria – Magistrati nominati con decreto del Ministro della giustizia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2016 e il 15 agosto 2017 – Norme applicabili***

Ai magistrati onorari nominati con decreto del Ministro della giustizia emanato nel periodo temporale compreso tra il 31 maggio 2016 e il 15 agosto 2017, sempreché abbiano preso possesso nel termine stabilito (anche se successivo a tale ultima data), si applicano, ai fini della corresponsione delle indennità, le disposizioni dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 116/2017 (dovendosi considerare magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto) e non quelle del precedente art. 23.

#### **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**Prov. 14 giugno 2018**

***Negoziante assistita – Contributo unificato – Fase presidenziale – Esclusione***

Nei procedimenti di negoziazione assistita di cui all'art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, non è dovuto il contributo unificato sia per la fase

di competenza del Pubblico ministero, sia per quella eventualmente di competenza del Presidente del tribunale.

#### **SI SEGNALE**

**SERVIZI DI CANCELLERIA**

**Ministero della giustizia**

**Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26.7.2018)**

***Diritti di copia e di certificato – Art. 274 d.P.R. n. 115 del 2002 – Adeguamento***

Con tale decreto è stato disposto l'adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

#### **TRIBUTI**

**Prov. 9 luglio 2018**

***Compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria – Operazioni di conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 – Comunicazione degli uffici giudiziari alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia – Sussiste***

In caso di compensi imponibili corrisposti a titolo di trasferta di polizia giudiziaria, gli uffici giudiziari devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, nonché le ritenute fiscali e previdenziali operate (ivi comprese quelle a carico dell'amministrazione), specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente, mentre spetta alle predette amministrazioni, competenti a disporre il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, il compito di porre in essere quanto necessario ai fini del conguaglio fiscale, così come previsto dall'art. 29, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.